

REGOLAMENTO
PREMIO PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II°
da parte dei FIGLI DEI TITOLARI, SOCI, AMMINISTRATORI E COADIUVANTI

ART.1 - Tipologia dell'intervento

1. L'EBAP Puglia riconosce un premio *una tantum* in favore dei titolari, soci, amministratori e coadiuvanti delle imprese pugliesi in regola con i versamenti ad EBAP-FSBA da almeno 18 mesi precedenti la domanda, i cui figli abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) nell'anno scolastico corrente.
2. Per le imprese neo-costituite, sarà verificata la regolarità contributiva nei 6 mesi successivi la costituzione.

ART. 2 - Ammontare

1. Possono accedere al contributo i soggetti di cui all'art.1 i cui figli abbiano conseguito, ad esito dell'esame di Stato conclusivo del corso di istruzione secondaria superiore, una valutazione non inferiore ad 80/100.
2. Il premio ammonta a complessivi **€ 360,00**.
Unicamente per i dipendenti i cui figli abbiano conseguito il diploma rilasciato da istituti professionali dei settori artigianato, industria o servizi, il premio di cui sopra ammonta invece ad **€ 500,00**.
3. Qualora il richiedente abbia più figli che abbiano conseguito il diploma di cui all'art.1 che soddisfino i requisiti di cui all'art.2, per ogni ulteriore figlio è previsto un contributo aggiuntivo pari ad € 180,00 fino ad un importo massimo annuale, tra primo avente diritto e successivi, di € 720,00.
4. Qualora il richiedente abbia più figli che hanno conseguito un diploma professionale presso i suindicati istituti, per ogni ulteriore figlio è previsto un contributo aggiuntivo pari ad € 250,00 fino ad un importo massimo annuale, tra primo avente diritto e successivi, di € 1.000,00.
5. L'ammontare della prestazione di cui al presente regolamento è da considerarsi al lordo di ogni onere fiscale e pertanto sarà assoggettato alle eventuali ritenute previste dalla normativa vigente.

ART. 3 - Procedure

1. Le domande devono essere presentate, a pena di nullità, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno di conseguimento del titolo.
2. Le richieste di contributo devono essere compilate, a pena di nullità, sulla specifica modulistica EBAP (MOD_IMP 19), scaricabile dal sito internet www.ebapuglia.it o reperibile presso la sede dell'Ente, delle sue articolazioni territoriali o presso le Organizzazioni costituenti l'EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL).
3. Le domande devono essere presentate/inviare a:
EBAP Puglia - Via Re David, 12 - 70125 BARI oppure, telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica prestazioni@ebapuglia.it o PEC ebapuglia@pec.it.
4. Le domande possono essere presentate anche per il tramite delle articolazioni territoriali dell'EBAP, o delle Organizzazioni costituenti EBAP (CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI E CGIL, CISL, UIL) cui le imprese/lavoratori aderiscono o conferiscono il mandato.
5. In caso la richiesta venga inoltrata a mezzo posta farà fede il timbro postale di invio.

ART. 4 - Documentazione da allegare e compilazione domanda

1. Le domande dovranno essere accompagnate da:
– scheda di adesione EBAP;



- copia dei modelli F24 almeno dei 3 mesi precedenti la richiesta attestanti il regolare versamento con il codice tributo EBNA;
 - copia del titolo di studio o certificazione sostitutiva rilasciata dall'Istituto Scolastico che ne attesti il conseguimento e la votazione;
 - stato di famiglia in esenzione da bollo o stato di famiglia in autocertificazione con allegata fotocopia della carta di identità del richiedente e fotocopia del codice fiscale dei figli per cui si presenta richiesta;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente all'interno del modulo di domanda, attestante che, alla data di presentazione della domanda, nessun altro soggetto avente diritto (es. altro genitore) abbia prodotto istanza di accesso alla medesima prestazione e che i documenti prodotti sono conformi agli originali;
 - fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
2. L'EBAP si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ammissione presentati dai richiedenti, adottando i provvedimenti del caso nell'ipotesi di dichiarazioni mendaci.
 3. Qualora la documentazione risulti mancante o incompleta, l'istanza sarà archiviata senza ulteriori comunicazioni ove il richiedente non provveda ad integrarla entro 30 gg dall'invio di apposita richiesta da parte dell'EBAP. L'ente provvederà comunque a fornire riscontro scritto in merito all'esito dell'istruttoria.

ART. 5 - Pagamento e tempistica

1. L'EBAP, accertata la conformità delle domande pervenute, provvederà all'erogazione del contributo entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta completa dell'intera documentazione prevista.

ART.6 - Clausola di salvaguardia

1. Nel caso in cui le somme disponibili per la prestazione stabilite annualmente dal C.d.A. dell'EBAP non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare delle richieste pervenute, queste saranno soddisfatte facendo riferimento esclusivamente alla data di presentazione delle domande stesse. I richiedenti eventualmente esclusi dal contributo saranno tempestivamente informati.